

CAPITOLO TRENTOTTESIMO
LA REVOCA DELLA FACOLTÀ DI AMMINISTRARE*
NICOLA DE LUCA E GRAZIA MARIA D'AIELLO

SOMMARIO: **1.** La cessazione dell'amministratore nelle società di persone. - **2.** La revoca dell'amministratore di società di persone. La decisione dei soci: presupposti e modalità (unanimità, maggioranza e metodo collegiale). - **3.** (*Segue*) Il consenso dell'amministratore revocando. - **4.** La revoca dell'amministratore di società di persone. La revoca giudiziale per giusta causa. - **5.** La nozione di "giusta causa" di revoca.

1. *La cessazione dell'amministratore nelle società di persone.*

Il tema della revoca della facoltà di amministrare e, più ampiamente, quello della cessazione dalla carica di amministratore di una società di persone non può essere appieno compreso se non avendo ben presenti le regole che presidiano alla nomina degli amministratori nelle società personali. Come è risaputo, la maggior parte delle disposizioni in materia di società personali sono norme a carattere suppletorio, idonee cioè a fornire una regola per l'ipotesi in cui i soci non abbiano disciplinato taluni aspetti del loro rapporto. Le regole in materia di nomina degli amministratori sono emblematiche di questo regime normativo.

E così, il codice civile prevede che, salvo diversa pattuizione, l'amministrazione delle società di persone – tanto per le società semplici quanto per quelle in nome collettivo – spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (artt. 2257, comma 1, 2293 e 2315 c.c.); nella società in accomandita semplice, d'altronde, l'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci

* Sebbene la trattazione sia frutto di una comune riflessione, sono da attribuire a Grazia Maria d'Aiello i par. 1-2; 4-5, a Nicola de Luca il par. 3. Grazia Maria d'Aiello è dottore di ricerca in diritto commerciale dell'Università di Catania; Nicola de Luca è professore associato di diritto commerciale nella Seconda Università di Napoli, abilitato di prima fascia nei settori 12-B1 e 12-E3.

accomandatari (art. 2318, comma 2, c.c.), ed anche in questo caso si presume che, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo (e con il consenso stabilito a norma dell'art. 2319 c.c.), tutti gli accomandatari siano amministratori.

Quando la qualità di amministratore non debba farsi discendere dall'applicazione della norma suppletoria di legge che, come appena visto, la attribuisce a ciascun socio (o a ciascun accomandatario), l'investitura alla qualità di amministratore discende da un *atto di nomina*. Il codice prevede che la nomina degli amministratori possa essere fatta con l'atto costitutivo o con successivo atto separato¹; nelle società in accomandita semplice, la nomina con atto separato è decisa da tutti i soci accomandatari e da tanti accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto (art. 2319 c.c.). La distinzione – tra amministratori nominati con l'atto costitutivo o con atto separato – assume rilevanza ai fini della revoca, disciplinata dall'art. 2259 c.c. La disciplina della revoca della facoltà di amministrare rappresenta peraltro l'unica espressamente dettata dal codice relativamente alle cause di cessazione dell'amministratore dal suo ufficio. A questa causa vanno però sicuramente aggiunte quelle di scioglimento della società, con la conseguente sostituzione dei liquidatori agli amministratori, di dimissioni volontarie dell'amministratore e di perdita della qualità di socio, per morte, recesso o esclusione: in questi ultimi due casi, peraltro, la perdita della qualità di amministratore è necessariamente implicata dalla perdita della qualità di socio solo se si accede alla tesi che non permette di nominare (anche nella società semplice e in nome collettivo) un amministratore estraneo².

A queste cause di cessazione del rapporto di amministrazione se ne possono aggiungere altre. Ad esempio, chi ritiene che la posizione dell'amministratore possa essere ricondotta a quella del mandatario, conclude nel senso che il rapporto di amministrazione cessi anche nelle ipotesi previste dall'art. 1722 c.c. e cioè per scadenza del termine, rinuncia, morte, inabilitazione o interdizione del

¹ Secondo Spada P., *La tipicità delle società*, Padova, 1974, p. 311 ss., tale distinzione formale rinvia a quella sostanziale tra i due differenti modelli di amministrazione disciplinata per persone e amministrazione disciplinata per funzioni. V. anche Di Sabato F., *La società semplice*, in *Tratt. Rescigno*, 16, II, Torino, 1985, p. 83.

² In senso negativo, Auletta G., *Appunti di diritto commerciale*, Napoli, 1946, p. 147; Di Sabato F., *La società semplice*, cit., p. 81 ss.; Galgano F., *Società in genere. Società di persone*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, XXVIII, Milano, 2007, p. 233-257; Ghidini M., *Le società personali*, Padova, 1972, p. 418 ss. In senso affermativo, Campobasso G.F., *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*⁸, a cura di Campobasso M., Torino, 2012, p. 100 s.; Ferri G., *Le società*², in *Tratt. Vassalli*, X, 3, Torino, 1985, n. 55, p. 216 ss.; Spada P., *La tipicità delle società*, cit., p. 339 ss. In giurisprudenza, isolatamente in senso contrario, Trib. Bologna 24/04/2001, in *Foro it.*, 2002, I, p. 3520; in *Società*, 2002, p. 495.

mandatario³. Inoltre, con riferimento al regime di amministrazione congiuntiva, si ritiene che la cessazione di un amministratore comporti anche la cessazione degli altri, in base al principio *simul stabunt, simul cadent* di cui all'art. 1730 c.c., in tema di estinzione del mandato conferito a più mandatari⁴.

2. La revoca dell'amministratore di società di persone. La decisione dei soci: presupposti e modalità (unanimità, maggioranza e metodo collegiale).

Fatte le opportune premesse sulla nomina e sulla cessazione degli amministratori, si può passare all'esame specifico delle ipotesi di revoca della facoltà di amministrare per le quali esiste una disciplina nel codice civile.

L'art. 2259 c.c. detta una disciplina diversa a seconda che l'amministratore sia stato nominato *con il contratto sociale* (gli artt. 2295 e 2319 c.c., rispettivamente in materia di s.n.c. e s.a.s., parlano di *atto costitutivo*) ovvero *con atto separato*.

Cominciamo dall'esame della revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale o atto costitutivo, fattispecie alla quale va ricondotta anche quella dall'amministratore che tale qualità assuma in difetto di una disposizione dell'atto costitutivo relativa alla facoltà di amministrare. A norma del comma 1 dell'art. 2259 c.c., la revoca è *efficace* in questi casi solo ove ricorra una "giusta causa", nozione sulla quale ci si soffermerà in seguito (*ultra*, par. 5). Al riguardo, bisogna subito precisare in che senso e in che misura la revoca disposta in difetto di una giusta causa non abbia effetto.

Impregiudicata al momento la questione relativa alla formazione del consenso necessario per la revoca (sulla quale torneremo più avanti in questo stesso paragrafo), occorre rilevare che anche là dove la revoca intervenisse in difetto di giusta causa, nonostante la lettera della norma la consideri priva di effetto, la stessa imporrebbe comunque all'amministratore revocato di adire l'autorità giudiziaria per chiedere l'accertamento dell'inesistenza della giusta causa, con conseguente declaratoria di inefficacia della revoca e reintegra della carica. Stante la necessità di un accertamento giudiziale idoneo ad accertare il difetto della giusta causa, è dunque da chiedersi quale sia la posizione dell'amministratore revocato e quale la sorte degli atti da questo eventualmente compiuti nel tempo che occorre per l'accertamento giudiziale circa la sussistenza della giusta causa di revoca.

Partendo dall'assunto che una revoca pronunciata anche in difetto di giusta

³ Di Sabato F., *La società semplice*, cit., p. 84; Ferri G., *Le società*, cit., n. 56, p. 219; Ghidini M., *Le società personali*, cit., p. 405 ss.

⁴ Ferri G., *Le società*, cit., n. 56, p. 219.

causa sarebbe immediatamente efficace, ove non impugnata, la soluzione che appare più corretta anche per il caso di impugnazione giudiziale della revoca è quella secondo cui l'impugnazione non sospende di per sé gli effetti della revoca, salvo che al giudice non sia richiesto un provvedimento anticipatorio degli effetti della sentenza sulla base di dimostrate esigenze cautelari (probabilmente un provvedimento d'urgenza, *ex art. 700 c.p.c.*). Ne consegue che, in mancanza di un provvedimento di tal genere, la pronuncia che accerta in via definitiva il difetto dei presupposti per la revoca darà luogo a reintegrazione nella carica dell'amministratore revocato, con effetto *ex nunc*, fermo il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno. Con la ulteriore conseguenza che gli atti *medio tempore* eventualmente compiuti dall'amministratore revocato, per potere essere opposti alla società come efficaci nei suoi confronti, debbono essere ratificati.

Il fondamento della regola che impone la sussistenza della giusta causa per l'efficacia della revoca dell'amministratore nominato con l'atto costitutivo si rinviene nella relazione tra il potere di amministrare e la qualità di socio, che rende la nomina dell'amministratore assimilabile ad un mandato conferito anche nell'interesse del mandatario⁵. L'art. 1723, comma 2, c.c., infatti, stabilisce che tale mandato possa estinguersi per revoca del mandatario solo ove sussista giusta causa, salvo che sia diversamente stabilito.

Dal momento che la revoca dell'amministratore nominato con contratto sociale comporta una modificazione di quest'ultimo, è opinione prevalente che essa debba essere decisa a norma dell'art. 2252 c.c., ovvero col consenso di tutti i soci, ove non sia diversamente stabilito⁶. Questa regola vale anche per le società

⁵ Di Sabato F., *La società semplice*, cit., p. 83; Ferrara jr. F.-Corsi F., *Gli imprenditori e le società*¹³, Milano, 2006, p. 279; Ferri G., *Le società*, cit., n. 56, p. 220; Greco P., *Le società nel sistema legislativo italiano*, Torino, 1959, p. 327 s. Critico Ghidini M., *Le società personali*, cit., p. 392 s.

⁶ Così, Campobasso G.F., *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*⁸, cit., p. 95 e 106; Di Sabato F., *La società semplice*, cit., p. 84; Galgano F., *Società in genere. Società di persone*, cit., p. 257 ss., nonché, in giurisprudenza, Cass. 12/06/2009, n. 13761, in *Foro it.*, 2010, I, p. 959, la quale ha anche escluso che sia necessario il consenso – in qualità di socio – dell'amministratore da revocare, poiché in conflitto di interessi; e, in passato, Cass. 25/02/1959, n. 533, in *Giur. it.*, 1959, I, p. 524; Trib. Milano 07/01/2010, in *Società*, 2010, p. 513, che, sulla scia della citata Cass. n. 13761/2009, ha escluso il computo del consenso dell'amministratore da revocare; Trib. Como 12/03/1987, in *Società*, 1987, p. 728; Trib. Catania 19/04/1984, in *Società*, 1985, p. 413. Con specifico riferimento alla s.a.s., Cass. 12/06/1996, n. 5416, in *Mass. Giur. it.*, 1996. Ma, nel senso che la revoca dell'amministratore nominato con atto costitutivo possa avvenire a maggioranza, Graziani A., *Diritto delle società*⁵, Napoli, 1962, p. 123; Venditti A., *Collegialità e maggioranza nelle società di persone*, Napoli, 1955, p. 38 ss.

in accomandita semplice, ove gli amministratori siano nominati con l'atto costitutivo. Per la questione se il consenso di tutti i soci possa reputarsi raggiunto anche in difetto di quello dell'amministratore revocando, si fa rinvio al prossimo par. 3.

E veniamo ora alla revoca dell'amministratore nominato con atto separato.

Per tale ipotesi, il secondo comma dell'art. 2259 c.c. stabilisce l'applicabilità delle norme generali sul mandato. Si ritiene in dottrina che in tale ipotesi non vi sia alcuna relazione tra la facoltà di amministrare e la qualità di socio: la sottrazione alla regola del primo comma, e, di converso, l'applicabilità della disciplina generale sul mandato⁷, sarebbero dunque conseguenza del difetto in capo al mandatario-amministratore di un interesse proprio al mandato. Pertanto, dal momento che il mandato si presume oneroso, per il combinato disposto degli artt. 2259, comma 2, e 1725 c.c., l'amministratore nominato con atto separato è revocabile anche se non sussiste giusta causa. In tal caso, però, egli ha diritto al risarcimento dei danni se l'ufficio era a tempo determinato ovvero, in caso di ufficio a tempo indeterminato, se non è stato dato il congruo preavviso. In altre parole, la mancanza di giusta causa non può essere addotta per censurare l'efficacia della dichiarazione di revoca, e dunque per richiedere al giudice la reintegrazione nella carica, ma solo per ottenere il risarcimento del danno.

In materia di società semplici e in nome collettivo, nulla è previsto per le modalità con le quali i soci debbano decidere la revoca: in particolare, se, nel silenzio dell'atto costitutivo al riguardo, essa debba essere decisa all'unanimità ovvero a maggioranza. Nelle società in accomandita semplice, invece, è previsto un regime peculiare sul quale ci soffermeremo tra breve. Il problema che si pone per le società semplici e in nome collettivo rinvia a quello più generale se, nelle società di persone, la regola decisionale generale sia quella dell'unanimità o della maggioranza⁸. Con particolare riferimento alla revoca dell'amministratore nominato con atto separato, secondo un orientamento, essa va decisa a maggioranza, applicando analogicamente l'art. 2257, comma 3, c.c., cui si riconosce la portata di principio generalmente valevole per tutti gli atti di amministrazione⁹.

V. anche Ferri G., *Le società*, cit., n. 56, p. 221, secondo cui la revoca dell'amministratore deve avvenire col consenso di tutti i soci in applicazione dell'art. 1726 c.c. in materia di revoca del mandato collettivo, salvo che il contratto sociale non abbia previsto diversamente.

⁷ Di Sabato F., *La società semplice*, cit., p. 83.

⁸ Nel primo senso, v. Galgano F., *Il principio di maggioranza nelle società personali*, Padova, 1960, p. 222 ss.; nonché Id., *Società in genere. Società di persone*, cit., p. 257 ss. Nel secondo senso, v. Venditti A., *Collegialità e maggioranza nelle società di persone*, cit., p. 38 ss.

⁹ Così Campobasso G.F., *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*⁸, cit., p. 106; Di Sabato F., *La società semplice*, cit., p. 84. Nel senso dell'applicabilità della regola della maggioranza, anche Graziani A., *Diritto delle società*⁵, cit., p. 123; Venditti A., *Collegialità e*

Secondo altro orientamento, invece, la revoca va decisa col consenso di tutti i soci, come si ricava dall'art. 1726 c.c. in tema di revoca del mandato collettivo¹⁰, ovvero ritenendo che, nelle società personali, l'unanimità sia la regola decisionale generale, tutte le volte in cui non sia altrimenti previsto¹¹.

Una soluzione intermedia a quelle appena sintetizzate è espressamente prevista per la società in accomandita semplice dall'art. 2319 c.c., a mente del quale, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revoca dell'amministratore nominato con atto separato è decisa col consenso dei soci accomandatari e con l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto¹².

Oltre a quello del consenso necessario per l'adozione della revoca, si pone anche il problema del metodo necessario per la formazione della decisione sociale.

In generale, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci, ivi inclusa quella di revoca dell'amministratore, siano adottate con osservanza del metodo collegiale¹³. Ma, in assenza di indicazioni al riguardo, si ripropone la annosa questione circa la necessità o meno di adottare il metodo collegiale anche nelle società di persone, questione di cui non è possibile dare conto adeguatamente in tale sede. In estrema sintesi, vi è chi ritiene che le decisioni dei soci delle società personali possano sempre essere prese senza alcuna formalità¹⁴. Es-

maggioranza nelle società di persone, cit., p. 84 ss. E, in generale, sul principio di maggioranza come regola delle decisioni riguardanti la gestione delle società personali, Serra A., *Unanimità e maggioranza nelle società di persone*, Milano, 1980, p. 72 ss. e 163 ss.

¹⁰ Ferri G., *Le società*, n. 56, cit., p. 221. Critico Campobasso G.F., *Diritto commerciale*, 2. *Diritto delle società*⁸, cit., pp. 95 e 105, nota 105.

¹¹ Buonocore V., *Società in nome collettivo*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1995, p. 139; Ferrara jr. F.-Corsi F., *Gli imprenditori e le società*¹³, cit., p. 279; Galgano F., *Società in genere. Società di persone*, cit., p. 262 ss.; Ghidini M., *Società personali*, cit., p. 379. In giurisprudenza, Trib. Napoli 17/10/1986, in *Giur. comm.*, 1988, II, p. 654.

¹² V. Cass. 12/06/1996, n. 5416, in *Mass. Giur. it.*, 1996, per cui la diversa regola prevista dall'art. 2319 c.c. si applica soltanto alla revoca dell'amministratore nominato con atto separato, mentre per la revoca dell'amministratore nominato con atto costitutivo è necessario il consenso di tutti i soci, accomandatari e accomandanti.

¹³ Nel senso dell'ammissibilità delle clausole che prevedano il metodo collegiale, Ferri G., *Le società*, cit., n. 64, p. 249 ss., per il quale neppure in tale ipotesi ci si trova dinanzi ad un vero e proprio organo della società, trattandosi di una mera previsione contrattuale che prescrive una determinata forma per la manifestazione di volontà dei soci, alla stregua dell'art. 1352 c.c.; Mirone A., *Il procedimento deliberativo nelle società di persone*, Torino, 1998, p. 197 ss., cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti. In argomento, e con particolare riguardo alle conseguenze della violazione della clausola che introduce il metodo collegiale, Pisani L., *Società di persone "a struttura corporativa"*, Torino, 2000, p. 55 ss.

¹⁴ Ferri G., *Le società*, cit., n. 64, p. 249 ss.; Galgano F., *Il principio di maggioranza nelle società personali*, cit., p. 223 ss., nonché Id., *Società in genere. Società di persone*, cit., p. 227

se sono, dunque, non la *sintesi* unitaria delle singole volontà dei soci espresse col voto durante la convocazione assembleare, ma, più semplicemente, la *sommatoria* delle volontà comunque espresse. Per le decisioni all'unanimità è necessario e sufficiente che consti il consenso di tutti i soci, in qualunque modo espresso ed anche in tempi diversi; per le decisioni a maggioranza, poi, il consenso del socio o dei soci maggioritari rende addirittura irrilevante acquisire l'opinione dei soci di minoranza. Secondo altro orientamento, invece, anche nelle società personali sarebbe necessaria l'adozione del metodo assembleare¹⁵.

3. (Segue) *Il consenso dell'amministratore revocando.*

Come si è accennato nel precedente paragrafo, secondo l'opinione assolutamente dominante in dottrina e in giurisprudenza, la revoca dell'amministratore per giusta causa può avvenire – all'unanimità o a maggioranza, a seconda dei casi – senza necessità di computare, per quote di interesse, il voto del socio che al contempo sia l'amministratore da sottoporre alla revoca¹⁶. Questa deroga al principio di unanimità – o, se del caso, l'esclusione dal computo della maggioranza – viene giustificata con un argomento di carattere generale, da ultimo cristallizzato dalla Suprema Corte come segue: «la possibilità che i soci ottengano la revoca individualmente per via giudiziale non esclude l'interesse della società a provvedervi in via stragiudiziale. E in questo caso il socio in conflitto di interessi non può condizionare la revoca al proprio stesso consenso, salvo il limite della giusta causa. È indiscusso infatti nella giurisprudenza [della Suprema Corte] che ha una portata generale il divieto di voto per il socio in conflitto di interesse con la società, previsto dall'art. 2373 c.c., oggi solo implicitamente, per le società per azioni. E di questo principio v'è applicazione anche nell'art. 2287 c.c., che impone di non includere il socio da escludere nel computo della mag-

ss.; Mirone A., *Il procedimento deliberativo nelle società di persone*, cit., p. 206 ss. In giurisprudenza, tra le altre, Cass. 10/01/1998, n. 153, in *Dir. fall.*, 1998, II, p. 452; Cass. 15/07/1996, n. 6394, in *Riv. dir. impr.*, 1997, p. 353; Cass. 16/07/1976, n. 2815, in *Giust. civ.*, 1976, I, p. 1580; e, più recentemente, Trib. Bologna, decr., 03/08/2004, in *Guida dir. dossier*, 2004, p. 68.

¹⁵ Serra A., *Unanimità e maggioranza nelle società di persone*, cit., p. 77 ss.; Venditti A., *Collegialità e maggioranza nelle società di persone*, cit., p. 37 ss. In giurisprudenza, App. Milano 23/10/1970, in *Giur. it.*, 1971, I, 2, p. 914.

¹⁶ Così, Cass. 12/06/2009, n. 13761, in *Foro it.*, 2010, I, p. 959; e analogamente, in passato, Cass. 25/02/1959, n. 533, in *Giur. it.*, 1959, I, p. 524; nonché Trib. Milano 07/01/2010, in *Società*, 2010, p. 513; Trib. Cassino, ord., 28/10/2000, in *Gius.*, 2001, p. 397. In dottrina, del medesimo avviso Di Sabato F., *La società semplice*, cit., p. 84; Ghidini M., *op. cit.*, p. 393; Galgano F., *Società in genere. Società di persone*, cit., p. 263.

gioranza necessaria per l'esclusione»¹⁷.

Tale orientamento, solo occasionalmente posto in discussione¹⁸, merita tuttavia una riflessione ulteriore.

Al contrario di quanto la Suprema Corte osserva, non può essere trascurato che, in materia di esclusione dei soci dalle società personali, è *espressamente previsto* che la deliberazione sia assunta a maggioranza per teste e che, in tale maggioranza, non debba essere computato il socio da escludere (art. 2287, comma 1, c.c.): deve fortemente dubitarsi che questa norma sia emersione di un principio generale, piuttosto che deroga ad una regola di tenore opposto, e perciò insuscettibile a sua volta di provare l'esistenza di una regola. E ancora, non può essere trascurato che in materia di deliberazioni assembleari di società per azioni è espressamente previsto solo che gli amministratori non possono né votare né concorrere alla formazione dei *quorum* costitutivi o deliberativi, per una presunzione insuperabile di versare in conflitto di interessi nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (art. 2373, comma 2, c.c.): esclusione dal voto che, tuttavia, ha natura di eccezione, non sussistendo affatto un generale divieto di esercizio del voto in conflitto di interessi (contrariamente a quanto la Cassazione afferma ancora nel 2009, ma in relazione al pregresso regime normativo, cioè anteriore al 2003)¹⁹.

Non solo dunque gli argomenti utilizzati a conforto dell'impostazione dominante non valgono a segnalare l'emersione di un principio generale, ma gli stessi anzi evidenziano regole poste in via d'eccezione e come tali, per definizione, insuscettibili di applicazione analogica alla fattispecie dell'art. 2259 c.c., ove una regola che autorizzi espressamente a non computare il voto del socio amministratore revocando è certamente assente.

Ad un più attento esame, peraltro, non può sfuggire come il riferimento alle norme in materia di conflitto di interessi del socio-amministratore in assemblea (anche nella pregressa formulazione) non possa risultare pertinente per regolare il caso di revoca per giusta causa.

¹⁷ Cass. 12/06/2009, n. 13761, in *Foro it.*, 2010, I, p. 959 (in motivazione).

¹⁸ In giurisprudenza da App. Catanzaro 30/09/2004, inedita; in dottrina, per un accenno, da de Luca, *Azione «sociale» di responsabilità e revoca degli amministratori di srl – L'autonomia del tipo cede alla giurisprudenza creativa?* (Nota a Trib. Termini Imerese, 21/12/2006, C. S. c. Soc. M.), in *Rivista di diritto societario*, 2009/4, p. 99, *ivi* a p. 103.

¹⁹ Il punto appare anzi pacifico nel senso contrario, e cioè che il presidente dell'assemblea non ha alcun potere di escludere autoritativamente dal voto il socio pur reputato in conflitto di interessi, salvo che questo volontariamente non si astenga e, a norma dell'art. 2368, comma 3, c.c., permetta di computare la sua partecipazione nel *quorum* costitutivo e di escluderla da quello deliberativo: e v. per tutti Laurini F., *Art. 2371*, in *Assemblea*, a cura di Picciau A., in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2008, p. 147, *ivi* a p. 176, ove ampi riferimenti bibliografici.

In materia di società per azioni, sin da prima della riforma del 2003, è prevista non una incapacità al voto dell'amministratore con riguardo alla propria revoca, bensì la revoca d'ufficio dell'amministratore nel caso in cui sia assunta dall'assemblea una deliberazione sulla responsabilità degli amministratori con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. Il riferimento al capitale sociale, anziché al capitale rappresentato in assemblea al netto delle azioni appartenenti agli amministratori, rende evidente che, per stabilire se vi sia anche revoca degli amministratori, le azioni loro appartenenti devono essere computate. Se ne deve ulteriormente dedurre che in una deliberazione avente ad oggetto la sola revoca degli amministratori, non anche la deliberazione sulla loro responsabilità, questi possono votare ed impedire la revoca nonostante la giusta causa adottata dagli altri soci.

In materia di s.r.l., del resto, l'istituto della revoca d'ufficio non è stato riprodotto (come invero non è previsto neppure in materia di s.p.a., qualora l'azione di responsabilità sia direttamente esercitata da una minoranza superiore al quinto del capitale), ma alla revoca può provvedere il giudice, su istanza di ogni socio, anche in via cautelare, a norma dell'art. 2476, comma 3, c.c., in caso di gravi irregolarità nella gestione della società.

Infine, non può confortare la soluzione dominante nell'interpretazione della norma in materia di revoca della facoltà di amministrare il riferimento ai principi generali del mandato, posto che questi esigono che la revoca sia fatta di norma da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (art. 1726 c.c.). La ricorrenza della giusta causa, perciò, potrebbe escludere la necessità dell'unanimità, a favore della regola di maggioranza, ma non è idonea a determinare una diversa base – quella cioè che esclude dal computo del consenso il voto del socio-amministratore revocando – sulla quale determinare l'unanimità o la maggioranza stessa.

La soluzione dominante in dottrina e in giurisprudenza va perciò rivista, come conferma l'analisi di un caso limite, quello cioè della società composta di due soli soci entrambi amministratori. Se fosse corretta la tesi qui avversata, ciascuno dei due soci amministratori potrebbe deliberare da solo la revoca dell'altro (indipendentemente dalla propria quota di interesse), affermando – anche senza dimostrare – la sussistenza di una giusta causa di revoca; con la conseguenza, per quanto si è già visto, che sarebbe l'amministratore revocato il soggetto onerato di adire l'autorità giudiziaria per fare accertare l'insussistenza della giusta causa ed essere reintegrato nel ruolo di amministratore. Tale impostazione apparirebbe già *prima facie* sistematicamente errata, posto che quando si tratti di deliberare non la revoca, ma l'esclusione per giusta causa di un socio da una società di persone (art. 2287, comma 2, c.c.), la stessa deve necessariamente avvenire giudizialmente, cioè ad iniziativa dell'altro socio e con una pronuncia di accertamento costitutivo idonea a provocare, *ex nunc*, lo scioglimento

del rapporto sociale con il socio escludendo. Sarebbe allora singolare – visto peraltro l'orientamento assai diffuso anche in giurisprudenza, che considera sussistente la giusta causa di revoca tutte le volte che sia accertata la giusta causa di esclusione e viceversa (e v. par. 5) – che i due procedimenti potessero seguire vie diverse.

Procedendo allora dal caso della società composta di soli due soci, non sembra, in conclusione, che possa riconoscersi la prevalenza di un interesse della società – o degli altri soci – a disporre in via stragiudiziale, e dunque con effetto immediato, la revoca per asserita giusta causa dell'amministratore, che sia anche socio, rispetto a quello dell'interessato, evidentemente contrapposto, a che quest'accertamento avvenga per via giudiziale. L'interpretazione corretta da darsi all'art. 2259, commi 2 e 3, c.c. appare dunque quella che – ferme le disposizioni particolari dell'atto costitutivo – esige per la revoca l'unanimità o la maggioranza dei consensi, espressi per quote di interesse, computando in ogni caso sia nel *quorum* deliberativo sia in quello costitutivo il voto del socio-amministratore revocando. Quando la richiesta maggioranza o l'unanimità non possa essere raggiunta, per il mancato concorso del voto del socio-amministratore revocando, resta sempre a disposizione degli altri soci lo strumento della revoca giudiziale per giusta causa, di cui ci occuperemo nel par. 4.

4. *La revoca dell'amministratore di società di persone. La revoca giudiziale per giusta causa.*

Qualora ricorra una giusta causa di revoca, ciascun socio può chiedere giudizialmente la revoca dell'amministratore, sia esso nominato con l'atto costitutivo o con atto separato²⁰.

La facoltà riconosciuta dal terzo comma dell'art. 2259 c.c. a ciascun socio rappresenta una esplicitazione dei poteri di controllo sulla corretta gestione della società²¹. Un simile potere di controllo attribuito individualmente al socio si

²⁰ È discussa in giurisprudenza la deferibilità in arbitri della controversia avente ad oggetto la revoca ex art. 2259, comma 3, c.c. In senso negativo, da ultimo, Cass. 12/09/2011, n. 18600, in *Corr. giur.*, 2012, p. 365, secondo cui la revoca giudiziale dell'amministratore non è materia deferibile in arbitri poiché coinvolge l'interesse collettivo dei soci; nello stesso senso, già Cass. 18/02/1988, n. 1739, in *Foro it.*, 1988, I, p. 3349; Trib. Biella 08/01/2001, in *Giur. it.*, 2001, p. 978; Trib. Cagliari 17/11/1997, in *Rass. giur. Sarda*, 1998, p. 749; Trib. Napoli 14/03/1996, in *Società*, 1996, p. 712. In senso affermativo, invece, Trib. Monza 14/12/2001, in *Società*, 2002, p. 1019, per il quale la revoca ex art. 2259, comma 3, c.c. coinvolgerebbe diritti disponibili; così anche Trib. Catania 28/03/1998, in *Giur. comm.*, 2000, II, p. 507; Trib. Genova 25/01/1982, in *Giur. comm.*, 1982, II, p. 684.

²¹ Ghidini M., *Le società personali*, cit., p. 401. In giurisprudenza, Trib. Biella 20/01/2006, in *www.ilcaso.it*, secondo cui «la legge attribuisce al socio di società di persone

spiega agevolmente osservando che le obbligazioni nascenti dalla gestione societaria, contratte in nome della società, coinvolgono non solo il patrimonio di quest'ultima e di coloro che hanno agito, ma anche (e necessariamente, nelle s.n.c.) il patrimonio personale di tutti i soci.

È pacifico che l'istanza di revoca possa sempre essere presentata nell'ipotesi di società con due soli soci. Si ritiene, invece, che negli altri casi l'azione possa essere proposta solo in via residuale, deducendo l'inerzia della società a provvedere o il disaccordo dei soci²².

L'azione, nelle forme del giudizio ordinario di cognizione ovvero del giudizio sommario di cognizione di cui agli artt. 702-*bis* ss. c.p.c., va proposta dinanzi al Tribunale territorialmente competente a norma dell'art. 23 c.p.c., che disciplina il foro delle cause tra soci, con la precisazione che la materia non rientra tra quelle di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (art. 3, D.Lgs. 27/06/2003, n. 168 «Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello»).

Convenuto è l'amministratore di cui si chiede la revoca, mentre non vi è liti-

poteri di iniziativa e di controllo (v. ad es. 2261 c.c.), ivi compreso il potere di agire per chiedere la revoca per giusta causa dell'amministratore». V. anche Trib. Napoli 20/10/2005, in *Società*, 2006, p. 625, che parla di «diritto sostanziale» dei soci di società semplice «a conseguire la revoca definitiva del titolare ovvero dei titolari dalla carica gestoria»; nonché Trib. Agrigento 11/06/2003, in *Società*, 2003, p. 1513.

Un'isolata pronuncia giurisprudenziale [Trib. S. Maria Capua Vetere, ord., 13/11/2013, G. U. Rabuano, *inedita*] ha ritenuto che l'art. 2259, comma 3, c.c. riconosca il potere di revoca dell'amministratore soltanto alla società, e non al singolo socio, il quale agirebbe come mero *sostituto processuale*, facendo valere in nome proprio un interesse altrui. Tuttavia, *da un lato*, seppure si ammettesse che la revoca giudiziale prevista dall'art. 2259 c.c. tuteli l'interesse della società, non potrebbe concludersi che l'interesse del singolo socio sia a questo estraneo, una volta accolta la tesi dell'interesse sociale quale sommatoria degli interessi dei soci. Agendo nel proprio interesse, il socio agisce altresì – e per definizione – nell'interesse della società. *Dall'altro lato*, non può escludersi che la norma dell'art. 2259, comma 3, c.c. tuteli *anche ed autonomamente* un interesse del socio in quanto tale alla corretta gestione della società e a non esporre il proprio patrimonio a responsabilità. Agisce quindi correttamente il socio che esercita l'azione ex art. 2259, ultimo comma, c.c. in nome proprio ed *anche solo per conto proprio* (in questi termini, anche Paolucci M.G., *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, Milano, 2010, p. 97). L'assunto del citato Tribunale pare invero il frutto di una erronea sovrapposizione tra l'azione ex art. 2259, comma 3, c.c. e quella ex art. 2476 c.c. prevista per le s.r.l.

²² Trib. Cassino 28/10/2000, in *Società*, 2001, p. 476; Trib. Catania 19/04/1984, in *Società*, 1985, p. 413. In dottrina, Buonocore V. – Capo G., in *Manuale di diritto commerciale*, ideato dal medesimo, Torino, 2011, p. 251; Campobasso G.F., *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*⁸, cit., p. 96.

sconsorzio necessario con la società né con gli altri soci²³.

Il giudizio ha ad oggetto l'accertamento del presupposto della revoca, ovvero l'accertamento della giusta causa, e, in caso di accoglimento della domanda, si conclude con una pronuncia di natura costitutiva²⁴. Nelle more del giudizio, però, l'amministratore revocando conserva i suoi poteri.

Per questo motivo, la giurisprudenza ammette che l'istanza di revoca possa essere proposta anche in via d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*²⁵. Si esclude, invece, l'applicazione analogica dell'art. 2409 c.c., con la conseguente impossibilità per il giudice, in ipotesi di amministratore unico, di nominarne uno in luogo di quello revocato²⁶.

5. La nozione di "giusta causa" di revoca.

Integra giusta causa di revoca dell'amministratore qualsiasi inadempimento degli obblighi allo stesso imposti dalla legge ed eventualmente dal contratto sociale; più in generale, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, qualsiasi comportamento che – quand'anche non definibile quale inadempimento degli obblighi dell'amministratore in senso stretto²⁷ –, «renda impossibile il naturale svol-

²³ Cass. 8/09/1986, n. 5479, in *Società*, 1987, p. 15; Trib. Salerno, ord., 04/10/2005, in *Dir. fall.*, 2007, II, p. 536; Trib. Monza, ord., 14/12/2001, in *Società*, 2002, p. 1019. Isolata è la posizione di Trib. Cassino 13/08/1997, in *Società*, 1998, p. 411, secondo cui gli altri soci sarebbero litisconsorti necessari in virtù del richiamo operato dall'art. 2260 c.c. Quanto alla posizione della società, invece, la citata pronuncia si conforma all'orientamento per cui la stessa non è litisconsorte necessaria.

²⁴ Ferri G., *Le società*, cit., n. 50, 171,

²⁵ Trib. Padova 13/07/2003, in *Giur. comm.*, 2005, II, p. 662; Trib. Napoli 26/02/2003, in *Dir. e giur.*, 2004, p. 128; Trib. Cassino 28/10/2000, in *Società*, 2001, p. 476; Trib. Roma 22/05/1997, in *Gius.*, 1998, p. 130; Trib. Perugia 17/04/1996, in *Rass. giur. Umbra*, 1996, p. 641; Trib. Napoli 14/03/1996, in *Società*, 1996, p. 712; Trib. Piacenza 28/02/1995, in *Società*, 1995, p. 1202; Trib. Napoli 17/06/1992, in *Società*, 1992, p. 1386; Trib. Genova 13/11/1959, in *Foro it.*, 1960, I, p. 1830. In dottrina, Ghidini M., *Le società personali*, cit., p. 403.

²⁶ Auletta G., *Nomina e revoca da parte dell'autorità giudiziaria dell'amministratore di una società in nome collettivo*, in *Dir. e giur.*, 1953, p. 311; Campobasso G.F., *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*⁸, cit., p. 95, nota 79; Tedeschi G.U., *Il controllo giudiziario sull'amministrazione delle società di capitali*, Padova, 1965, p. 559. In giurisprudenza, Trib. Milano 14/02/2004, in *Giur. it.*, 2004, p. 1210; Trib. Catania, ord., 19/12/2003, in *Dir. fall.*, 2004, II, p. 504; Trib. Napoli 08/11/2000, in *Foro nap.*, 2000, p. 269; Trib. Napoli 14/03/1996, in *Società*, 1996, p. 712; Trib. Lecce 29/11/1989, in *Società*, 1990, p. 199; Trib. Napoli 18/12/1987, in *Dir. e giur.*, 1988, p. 899. In senso contrario, App. Napoli 31/03/1987, in *Dir. fall.*, 1987, II, p. 705.

²⁷ Trib. Milano 07/01/2010, in *Giur. it.*, 2010, p. 2366; similmente, Trib. Milano 14/02/2004, in *Giur. it.*, 2004, p. 1210; Trib. Napoli 14/03/1996, in *Società*, 1996, p. 712.

gimento del rapporto di gestione»²⁸, ovvero intacchi, per la sua significatività e gravità, il rapporto fiduciario²⁹.

Numerosi sono gli obblighi specifici che le norme societarie pongono a carico degli amministratori, quali, ad esempio, la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio di esercizio (nella s.n.c. e nella s.a.s.: art. 2302 c.c.), gli adempimenti pubblicitari (artt. 2296 e 2301 c.c.), il rendiconto (art. 2261 c.c.). In generale, essi hanno l'obbligo di compiere tutto ciò che è necessario al conseguimento dell'oggetto sociale. Agli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo l'amministratore deve assolvere con la diligenza del mandatario, stante il richiamo operato dall'art. 2260 c.c. La citata norma, poi, aggiunge agli obblighi dell'amministratore previsti dalla disciplina societaria e dall'atto costitutivo, quelli propri del mandatario.

Ciò premesso, integra pacificamente giusta causa di revoca dell'amministratore-socio ex art. 2259 c.c., l'utilizzo dei fondi sociali per scopi personali³⁰, poiché viola il divieto di cui all'art. 2256 c.c.³¹. Si ritiene che costituisca altresì giusta causa di revoca l'ingiustificato rifiuto di partecipare a decisioni necessarie allo svolgimento della vita sociale, poiché tale comportamento violerebbe quel dovere di collaborazione che trova il suo fondamento nel generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede. L'elemento della buona fede deve reputarsi mancante qualora il rifiuto di collaborare sia espressione non di una libera valutazione dell'interesse sociale, ma di cause diverse di natura extrasociale, come, ad esempio, l'animosità nei confronti dell'altro amministratore³².

La casistica giurisprudenziale sui comportamenti dell'amministratore che integrano giusta causa di revoca è assai ampia. In via meramente esemplificativa, si segnalano: la violazione di un divieto di concorrenza³³; l'aver stabilito presso

²⁸ Trib. Bari 26/06/2008, in *Società*, 2009, p. 989.

²⁹ Trib. Milano 07/01/2010, in *Giur. it.*, 2010, p. 2366. Similmente, Trib. Milano 14/02/2004, in *Giur. it.*, 2004, p. 1210; Trib. Napoli 14/03/1996, in *Società*, 1996, p. 712. V. anche Trib. Vallo della Lucania 14/10/1996, in *Arch. civ.*, 1997, p. 407, secondo cui «il concetto di giusta causa rilevante, ai sensi dell'art. 2259 c.c., per la revoca di un amministratore di società di persone ricomprende, da un lato, tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa dell'impresa collettiva ed il suo funzionamento; dall'altro, le condotte che violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi».

³⁰ Trib. Perugia 02/08/1994, in *Rass. giur. Umbra*, 1995, p. 81.

³¹ V., in luogo di molti, Di Sabato F., *Manuale delle società*⁵, Torino, 1995, p. 150; Ghidini M., *Le società personali*, cit., p. 555.

³² Ghidini M., *Le società personali*, cit., p. 556 s.

³³ Trib. Genova 13/11/1959, in *Foro it.*, 1960, I, p. 1830.

la propria residenza la sede o il recapito telefonico di altra società concorrente³⁴; la delega ad altri del potere di gestione³⁵; la redazione del rendiconto annuale senza il rispetto dei criteri di verità, precisione e chiarezza³⁶; la mancata comunicazione all'accomandante dei rendiconti e dei bilanci annuali³⁷; l'aver il socio accomandatario consentito che un terzo si ingerisse nella gestione³⁸; la nomina di un tutore provvisorio al socio amministratore nei cui confronti sia stato iniziato un giudizio di interdizione³⁹.

Va infine precisato che giusta causa di revoca *ex art. 2259 c.c.* (ed eventuale fonte di responsabilità risarcitoria *ex art. 2260, comma 2, c.c.*) è soltanto l'inadempimento degli obblighi spettanti all'*amministratore* in ragione della sua funzione; non è invece a tal fine rilevante l'inadempimento degli obblighi del *socio* in quanto tale, derivanti dal contratto sociale. L'inadempimento di siffatti obblighi integra semmai causa di esclusione del socio a norma dell'art. 2286 c.c., rispetto alla quale la perdita della facoltà di amministrare si pone come necessaria conseguenza, qualora non si ammetta la figura dell'amministratore estraneo. In altre parole, la revoca dell'amministratore-socio non ne comporta per ciò solo l'esclusione. Ciò nondimeno, possono darsi casi in cui lo stesso inadempimento legittimi al contempo – ed autonomamente – sia la revoca dell'amministratore-socio, sia la sua esclusione (come, ad esempio, in ipotesi di violazione del divieto posto dall'art. 2256 c.c.)⁴⁰.

³⁴ Trib. Bologna 05/02/1994, in *Giur. comm.*, 1995, II, p. 766

³⁵ Pret. Torino 27/07/1983, in *Giur. piem.*, 1983, p. 846.

³⁶ Cass. 09/07/1994, n. 6524, in *Giur. comm.*, 1995, II, p. 821.

³⁷ Trib. Napoli 22/10/2002, in *Giur. mer.*, 2002, p. 6; Trib. Biella 08/01/2001, in *Giur. it.*, 2001, p. 978.

³⁸ Trib. Napoli 22/10/2002, in *Giur. mer.*, 2002, p. 6.

³⁹ Trib. Napoli 05/06/2002, in *Giur. nap.*, 2002, p. 435.

⁴⁰ Nel senso dell'autonomia tra la funzione di amministratore e la qualità di socio e tra gli istituti della revoca e dell'esclusione, Campobasso G.F., *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*⁸, cit., p. 97, nota 81; Ferri G., *Le società*, 173, n. 50, cit.; Ghidini M., *Le società personali*, cit., p. 558; Graziani A., *Diritto delle società*⁵, cit., p. 123. E, in giurisprudenza, Cass. 2/03/2009, n. 5019, in *CED*; Cass. 22/12/2006, n. 27504, in *Giur. it.*, 2007, p. 1689; Cass. 29/11/2001, n. 15197, in *Giur. it.*, 2002, p. 778; Cass. 30/01/1980, n. 710, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 817; App. Bari 31/10/1977, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 303; Trib. Catania 19/12/2003, in *Società*, 2004, p. 882; Trib. Siracusa 11/09/1999, in *Società*, 2000, p. 463; Trib. Roma 10/03/1997, in archivio telematico *Pluris*; Trib. Verona 09/06/1994, in *Società*, 1994, p. 1399; Trib. Milano 11/05/1989, in *Società*, 1989, p. 1057; Trib. Milano 03/02/1983, in *Società*, 1983, p. 1146; Trib. Bari 13/07/1976, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 303. In senso contrario, però, Buonocore V., *Società in nome collettivo*, cit., p. 245 s.; Galgano F., *Società in generale. Società di persone*, cit., p. 328. In giurisprudenza, Cass. 09/03/1995, n. 2736, in *Società*, 1995, p. 787; App. Torino 16/03/1979, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 470; Trib. Milano 15/11/1984, in *Società*, 1985, p. 403, secondo cui è legittima l'esclusione del socio-

PARTE PRIMA - LA SOCIETÀ SEMPLICE

amministratore che abbia violato l'obbligo di tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio.